

## □ **Interrogazione n. 333**

*presentata in data 16 dicembre 2016*

ad iniziativa del Consigliere Marconi

### **“Stato di attuazione della modifica del Regolamento regionale che riguarda le attività funebri e cimiteriali”**

a risposta orale urgente

Premesso che:

- in data 10 novembre 2015 il Consiglio regionale ha approvato la modifica al regolamento regionale del 9 febbraio 2009, n. 3 relativa alle “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3” con la quale si è introdotto l’obbligo per l’Asur, le Aziende ospedaliere e le strutture sanitarie private accreditate di informare in modo puntuale i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura del feto non nato.

Precisato che:

- benché il diritto fosse già normativamente previsto, il problema spesso riguarda proprio i feti di età inferiore alle 20 settimane dal concepimento, dove in mancanza di sollecita ed esplicita richiesta da parte della famiglia di seppellimento entro le 24 ore, le spoglie mortali del feto divengono “di proprietà” dell’ospedale e trattate come rifiuto ospedaliero speciale. In ogni caso, si tratta di tempi estremamente brevi che il più delle volte i familiari non conoscono, né sono nelle condizioni psicofisiche, anche a fronte del breve lasso di tempo previsto (24 ore) per affrontare situazioni simili.

Atteso che

- la modifica approvata prevedeva che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (B.U. 26 novembre 2015, n. 105) l’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate dovevano disciplinare le procedure di informazione;
- l’Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi) del regolamento regionale 16 novembre 2015, n. 7 “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3” prevede che l’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate dovevano predisporre opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L’opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, doveva essere consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria;

Tutto ciò premesso,

## INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

1. se quanto previsto dalla normativa è stato realizzato sia dall’ASUR che dalle Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e dalle strutture sanitarie private accreditate;
2. eventuali dati sui comportamenti adottati dai genitori opportunamente informativi della nuova normativa.